

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: Modifiche tributarie dovute alla riforma fiscale con rilevanza internazionale

Svizzera: Entrata in vigore della riforma fiscale cantonale

Emirati Arabi Uniti: Introduzione della normativa sulla sostanza economica ed uscita dalla Black list dell'Unione Europea

Argentina: Approvata la nuova legge di emergenza e solidarietà sociale



Innovazione, flessibilità e competenza

SVIZZERA: MODIFICHE TRIBUTARIE DOVUTE ALLA RIFORMA FISCALE CON RILEVANZA INTERNAZIONALE

Introduzione

La riforma fiscale delle imprese (RFFA) è entrata in vigore il 1. gennaio 2020 e assume grande rilevanza a livello internazionale. In particolare, si è voluto colmare la disparità di trattamento per le società di immigrazione verso la Svizzera, in quanto prima dell'entrata in vigore della RFFA una società di diritto straniero poteva essere imposta quale *exit tax* dal paese trasferente e vedersi negare la possibilità dalla Svizzera di adeguare

i valori fiscalmente determinanti in fase di immigrazione, così facendo si era confrontati con una possibile doppia imposizione (imposizione dal paese uscente quale *exit tax* e in Svizzera al momento della realizzazione delle riserve occulte).

Oltre a quanto evidenziato in precedenza, con la RFFA entra in vigore la possibilità, per uno stabilimento d'impresa svizzero di una società estera, di far valere un computo globale d'imposta.

Dichiarazione delle riserve occulte all'inizio e alla fine dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte nel bilan-

cio fiscale, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile¹.

Vengono considerati inizio di assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami di attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera².

Le riserve occulte dichiarate nel bilancio fiscale possono essere ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali in base al promemoria AFC. Il valore aggiunto internamente (*goodwill*) e dichiarato deve essere ammortizzato entro 10 anni³.

1 Art. 61a cpv.1 LIFD
2 Art. 61a cpv. 2 LIFD
3 Art. 61a cpv.4 LIFD

Per contro, la dichiarazione delle riserve occulte alla fine dell'assoggettamento era possibile anche prima dell'entrata in vigore della RFFA⁴. Per semplicità il legislatore ha voluto raggruppare nella categoria delle ristrutturazioni anche questa fattispecie.

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto creato internamente, sono imponibili⁵.

Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami di attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o uno stabilimento d'impresa situato all'estero nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva⁶.

Computo globale d'imposta alla fonte estera

Secondo il diritto vigente, gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di imprese estere non possono chiedere lo sgravio dell'imposta residua su interessi, dividendi e diritti di licenza provenienti da Stati terzi. Questo perché gli stabilimenti d'impresa non sono considerati persone residenti in Svizzera. Con la RFFA è stata creata la base legale che rende possibile il computo d'imposta per gli stabilimenti d'impresa in Svizzera.

Conclusione

Queste nuove norme fiscali entrate in vigore dal 1. gennaio 2020 permettono alle società estere, che intendono trasferire l'impresa o parte di essa, di palesare le loro riserve occulte e di beneficiare di valori fiscalmente determinanti più elevati. Questo creerà una diminuzione della base imponibile e dunque un risparmio fiscale sia a livello di imposte dirette federali, che cantonali e comunali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
giuseppe.lerose@fidinam.ch

SVIZZERA: ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA FISCALE CANTONALE

Il 19 maggio 2019, la popolazione svizzera si è recata alle urne per esprimersi sulla legge Federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA). La votazione è stata accolta da oltre il 66% dei votanti. Lo scorso 4 novembre 2019 la modifica della legge tributaria era stata approvata dal

Gran Consiglio, ma un fronte "rosso-verde" ha promosso il referendum con scadenza per la raccolta delle firme ad inizio gennaio. Con la mancata riuscita del referendum le misure Cantionali d'attuazione della RFFA diventano effettive e entrano in vigore dal 1. gennaio 2020.

Di seguito ecco in concreto i cambiamenti che avvengono.

Entrata in vigore 01.01.2020

- Abolizione degli statuti fiscali speciali cantonali e introduzione della norma transitoria per il trattamento delle riserve occulte fino al 31.12.2024 a vantaggio di quelle società che beneficiavano di una tassazione agevolata. Tale misura viene intrapresa per diminuire il rischio di delocalizzazione delle aziende coinvolte.
- Riduzione dell'aliquota cantonale sull'utile delle società di capitali e cooperative dal 9% attuale all'8% fino al 31.12.2024.
- Riduzione del coefficiente d'imposta cantonale dal 100% al 97%.
- Introduzione di un nuovo contributo cantonale a favore dei comuni per un importo massimo di CHF 13.50.
- Introduzioni di nuovi strumenti fiscali che permettono di rafforzare la strategia cantonale di sviluppo dell'innovazione grazie all'utilizzo del margine di manovra massimo consentito dalle nuove norme federali, Patent box, deduzione maggiorata del 50% per le attività di ricerca e sviluppo e relativi sgravi ai fini dell'imposta sul capitale e sulla sostanza.
- Allineamento alla LIFD dell'imposizione degli utili di liquidazione.

- Esenzione a livello cantonale dell'imposta di bollo che esercitano un'attività commerciale principalmente all'estero e solo marginalmente in Svizzera e per la società il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni (società holding).

Entrata in vigore 01.01.2024

- Riduzione del coefficiente d'imposta cantonale dal 97% al 96%, soggetta però a decisione del Gran Consiglio.

Entrata in vigore 01.01.2025

- Riduzione dell'aliquota cantonale sull'utile delle società di capitali e cooperative dall'8% attuale al 5.5%.
- Aumento della percentuale di computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale delle persone giuridiche dall'attuale 10% al 16%.
- Introduzione della possibilità per i Comuni di differenziare, entro determinati parametri, il prelievo fiscale tra persone fisiche e persone giuridiche, moltiplicatore comunale differenziato.

Le riforme sopradescritte permetteranno di:

- Garantire la parità di trattamento fiscale per le imprese attraverso la definizione di un'aliquota fiscale uguale per tutti.
- Diminuire il rischio di delocalizzazione delle aziende comprese le piccole e medie imprese (PMI) che potrebbero trovare in altri cantoni condizioni più favorevoli.
- Assicurare al Ticino la necessaria attrattiva e competitività in un contesto di accresciuta concorrenza fiscale, mantenendo il

Sunto degli adeguamenti LAID e delle prescrizioni per i Cantoni

MISURA	Prescrizione per i Cantoni	Attuazione TI
Abrogazione statuti speciali cantonali	Abrogazione obbligatoria	✓
Patent box	Introduzione obbligatoria Percentuale massima di sgravio: 90%	✓ (90%)
Deduzione maggiorata per le spese di ricerca e sviluppo	Introduzione facoltativa Percentuale massima di maggiorazione: 50%	✓ (50%)
Limitazione dello sgravio fiscale	Introduzione obbligatoria Percentuale massima di sgravio: 70%	✓ (70%)
Dichiarazione delle riserve occulte al cambiamento di regime	Introduzione obbligatoria	✓
Dichiarazione delle riserve occulte all'inizio/fine dell'assoggettamento	Introduzione obbligatoria	✓
Aumento dell'imposizione parziale dei dividendi	Aumento obbligatorio Percentuale d'imposizione: 70%	Già attuata
Correzione del principio dell'apporto in capitale	Adeguamento obbligatorio	✓
Adeguamenti relativi alla trasposizione	Adeguamenti obbligatori	✓

⁴ Ex.Art. 58 cpv. 1 lett. C LIFD

⁵ Art. 61b cpv. 1 LIFD

⁶ Art. 61b cpv. 2 LIFD

carico fiscale in linea con la media inter-cantonale.

- Diminuire l'onere fiscale per i cittadini, tutte le categorie di persone fisiche potranno beneficiare di una riduzione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza.
- Salvaguardare il substrato fiscale nel medio-lungo termine.
- Rendere sostenibile l'impatto finanziario sia per Cantone che per Comuni.
- I Comuni beneficeranno di maggiore libertà di scelta nell'attuazione della propria politica fiscale.

Il nostro team è a disposizione per ogni e qualsiasi approfondimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
rudy.summerer@fidinam.ch

EMIRATI ARABI UNITI: INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SOSTANZA ECONOMICA ED USCITA DALLA BLACK LIST DELL'UNIONE EUROPEA

Il 30 aprile 2019 gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno approvato la Risoluzione n. 31 introducendo nell'ordinamento tributario le disposizioni sulla sostanza economica (*Economic Substance Regulations*) delle attività con sede negli UAE.

Tale normativa si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, titolari di una licenza emessa da una delle competenti autorità dell'UAE, che conseguono i loro redditi dallo svolgimento di una o più attività rilevanti in uno dei seguenti settori: bancario, assicurativo, amministrazione di fondi d'investimento, trasporti marittimi, leasing finanziario, centri di distribuzione e servizi, capogruppo e/o holding d'investimento, sfruttamento di proprietà intellettuale. Il termine licenza include una licenza commerciale, un certificato di costituzione e qualsiasi tipo di permesso necessari per poter iniziare lo svolgimento di un'attività negli UAE.

Il Ministro delle Finanze ha in seguito pubblicato le Linee Guida con il Decreto Ministeriale n. 215 del 11.09.2019 contenenti diversi chiarimenti concernenti la normativa sui requisiti di sostanza economica.

Sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge i soggetti controllati direttamente o indirettamente (in misura pari almeno al 51% del capitale sociale) dal governo e le attività subordinate al-

l'autorità governativa. Al fine di essere conformi alla normativa ESR i soggetti interessati dovranno soddisfare tre tipi di requisiti:

- avere la direzione e gestione della società negli UAE: tale requisito si considera soddisfatto quando almeno un Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio sociale sia svolto negli UAE, redigendone un verbale scritto, firmato da tutti gli amministratori presenti e conservandolo negli UAE. Nel caso in cui la società sia rappresentata da un singolo individuo si applicheranno i medesimi requisiti;
- svolgere l'attività economica principale negli UAE;
- disporre di un'adeguata ed appropriata struttura operativa (personale qualificato, uffici, spese operative): le Linee Guida non hanno voluto imporre dei parametri numerici in termini di dipendenti e costi operativi di struttura, specificando che i termini "adeguata" ed "appropriata" dipendono dalla natura e dal livello dell'attività svolta. Tuttavia la società dovrà conservare (per un periodo di sei anni) degli strumenti contabili appropriati che consentano di dimostrare l'adeguatezza delle risorse utilizzate e delle spese sostenute.

Le Linee Guida hanno confermato che anche eventuali spese addebitate da un provider esterno, ubicato negli UAE, per attività da esso svolte in favore della società, possono essere tenute in considerazione nella determinazione del concetto di "adeguatezza" delle risorse societarie ed hanno inoltre introdotto chiarimenti specifici per le seguenti tipologie:

- le società holding che si limitano alla detenzione di partecipazioni in altre società, ricevendone solo reddito di capitale (dividendi o capital gains), devono soddisfare requisiti di sostanza economica ridotti;
- le società che ricevono redditi dallo sfruttamento di proprietà intellettuali sono considerate a rischio elevato e sono quindi soggette ad ulteriori obblighi di reporting;
- una società potrà essere considerata capogruppo in base alle attività che svolge ed ai servizi prestati e non alla sua posizione all'interno dell'organigramma di Gruppo.

I soggetti interessati dovranno notificare all'Autorità competente se svolgono un'attività rilevante ai fini delle *Economic Substance Regulations*, specificando se l'utile di tale attività sia soggetto a imposte in altre giurisdizioni estere e la data di chiusura dell'esercizio societario. Essi dovranno inoltrare annualmente, entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta successivo al 1. gennaio 2019, un report all'Autorità competente in cui siano indicati la tipologia di attività svolta, l'ammontare e la tipologia di reddito, le spese operative e le informazioni sul personale.

Il mancato rispetto dei requisiti di sostanza economica e/o dell'invio dei reports previsti da parte di una società potrà comportare l'addebito di multe amministrative crescenti nel tempo (sino ad un massimo di AED 300'000) e la potenziale cancellazione dal Registro di commercio.

L'introduzione da parte degli UAE della normativa del 30 aprile 2019 sulla sostanza economica, che trova origine dalla decisione degli UAE del 16 maggio 2018 di entrare a far parte dell'*Inclusive Framework on Beps* promosso dall'OCSE, ha consentito agli Emirati Arabi Uniti di essere cancellati, lo scorso 10 ottobre 2019, dalla Lista UE sulle giurisdizioni non cooperative (*black list*).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
fabrizio.ghidini@fidinam.ch

ARGENTINA: APPROVATA LA NUOVA LEGGE DI EMERGENZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

È in vigore dal 23 dicembre 2019 la legge 27.541 "*Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública*" che introduce un pacchetto di misure fiscali di emergenza per aiutare il paese a riprendersi dall'attuale crisi economica.

La legge include modifiche in relazione alle aliquote dell'imposta sul reddito e della ritenuta alla fonte sui dividendi; adeguamento dell'inflazione a fini fiscali; regolarizzazione delle passività fiscali per l'imposta sulla proprietà delle micro e piccole imprese; dazi all'esportazione; e una nuova imposta applicabile all'acquisizione di valuta estera e agli acquisti effettuati da residenti argentini utilizzando valuta estera

A continuazione alcune delle più rilevanti misure fiscali.

Aliquota dell'imposta sul reddito delle società e ritenuta alla fonte sui dividendi

La riduzione precedentemente approvata dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società dal 30% al 25%, che era prevista per il 1. gennaio 2020, è sospesa per un anno fino al 1. gennaio 2021. Pertanto l'aliquota dell'imposta sulle società rimane al 30% per l'anno civile 2020. Anche il previsto aumento della ritenuta alla fonte sui dividendi dal 7% al 13% è sospeso fino al 1. gennaio 2021.

Imposta sui beni personali

L'aliquota dell'imposta sul patrimonio sul valore delle azioni e delle partecipazioni nelle società argentine è aumentata dallo 0,25% allo 0,5%, questa imposta si applica ai soggetti residenti e non residenti così come alle società.

Una nuova aliquota progressiva prevede che le aliquote dell'imposta sulla proprietà personale siano comprese tra lo 0,5% e l'1,25%, a seconda del valore degli attivi tassabili del contribuente.

La legge autorizza inoltre il potere esecutivo ad aumentare il tasso applicabile sugli attivi detenuti fuori dall'Argentina da soggetti residenti argentini fino a un massimo del 2,5% e di ridurre tale tasso se tali soggetti rimpatriano gli attivi detenuti all'estero.

Nuova imposta applicabile all'acquisto di valuta estera

Una nuova imposta si applicherà per i prossimi cinque anni ad individui ed entità residenti in Argentina sull'acquisto di determinate valute estere ed all'acquisto di valuta estera tramite carte di credito.

Queste transazioni sono soggette ad un'aliquota del 30% e non sono soggette a credito di imposta. Gli istituti finanziari argentini, gli emittenti di carte di credito, le agenzie di viaggio e le società di trasporto fungeranno da agenti di riscossione dell'imposta, che verrà trattenuta al momento del pagamento.

Adeguamento dell'inflazione

La legge stabilisce un nuovo metodo per gli aggiustamenti del calcolo dell'inflazione, che corrisponde al primo e al secondo anno fiscale dopo il 1. gennaio 2019. Un sesto (1/6) dell'adeguamento dell'inflazione sarà calcolato nell'anno fiscale del calcolo dell'adeguamento e i restanti cinque-sesti (5/6), calcolati in parti uguali, si applicheranno nei cinque anni immediatamente successivi agli esercizi.

Imposte su crediti e debiti nei conti bancari argentini

L'aliquota dell'imposta sui crediti e sui debiti nei conti bancari è aumentata all'1,2% per

i prelievi di contanti, ad eccezione dei conti detenuti da persone fisiche e giuridiche qualificate come micro e piccole imprese.

Regolarizzazione degli obblighi fiscali, previdenziali e doganali per le micro e piccole imprese

La legge istituisce un nuovo piano per la liquidazione dei debiti fiscali in essere al 30 novembre 2019 per le micro e piccole imprese, comprese le imposte federali, le imposte di sicurezza sociale (si applicano alcune eccezioni) e i dazi all'importazione e all'esportazione. Il termine per richiedere il piano di regolarizzazione è il 30 aprile 2020. Questo regime prevede il "finanziamento" delle passività fiscali in un massimo di 120 rate e comprende il perdono di sanzioni e interessi.

Dazi all'esportazione

La legge consente al potere esecutivo di aumentare i dazi all'esportazione fino al 33% per le esportazioni di semi di soia, per il 15% per le esportazioni di altri prodotti che non erano soggetti a dazi sull'esportazione al 2 settembre 2018 ed il 5% per i prodotti e servizi industriali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: adela.muniz@fidinam.ch

fidinam & Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria
NEWS

@ via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.com e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.

fidinam & Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria

Fidinam & Partners SA

Via Maggio 1
CP 6009
CH – 6901 Lugano
Tel. +41 91 973 17 31
Fax +41 91 973 13 65
www.fidinam.ch
fidinamnews@fidinam.ch

Lugano, Bellinzona, Mendrisio,
Genève, Zug, Zürich

Amsterdam, Barcellona, Dubai, Luxembourg,
Ho Chi Minh, Hong Kong, Mauritius, Milano,
Monte Carlo, Singapore, Sydney, Vaduz, Wellington

Membro FIDUCIARI Suisse
Membro Swiss Funds Association (SFA)